



Comune di Toceno

Provincia del Verbano Cusio Ossola



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 24/04/2023

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ferraris Tiziano - Presidente	Sì
2. Barbieri Demis - Consigliere	Sì
3. Berini Gesuè - Consigliere	Sì
4. Bona Matteo - Consigliere	Sì
5. Bonzani Rossana - Consigliere	Sì
6. Cattini Massimo - Consigliere	Sì
7. Ferrari Daniele - Consigliere	Sì
8. Ferraris Ezio - Consigliere	Sì
9. Ferraris Marino - Vice Sindaco	Sì
10. Giorgis Dorino - Assessore	Sì
11. Ielmoli Giacomino - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Daniele Merola il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ferraris Tiziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A) annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto l'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal Comune;

Visto l'art. 1, commi 21-24, della Legge n. 208/2015, che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (50%)";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 734, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (37,50%)";

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre che:

- *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli Enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 19 aprile 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è prorogato al 31 maggio 2023”*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Rilevato, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi 748-755, della Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, della Legge n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato che l'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11 su n 11 presenti e votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
 - altri fabbricati ed aree edificabili: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, non è dovuta l'IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
4. di azzerare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell'art.1, comma 750, della Legge n. 160/2019, per l'anno 2023 , l'aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
5. di applicare l'esenzione per i terreni agricoli ubicati nel Comune di Toceno in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
6. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Ferraris Tiziano

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:Ferraris Tiziano

~~Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:Ferraris Tiziano

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto comunale.

Il Sindaco
F.to : Ferraris Tiziano

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Daniele Merola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/04/2023 al 13/05/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Toceno, li 28/04/2023

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Daniele Merola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-apr-2023

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Daniele Merola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 6 giugno 2023

Il Segretario Comunale
Dott. Daniele Merola